

Dal 2018 sterilizzate le plusvalenze

Per i soggetti Ires le regole di calcolo della base Ace sono simili a quelle già viste per **imprese** individuali e società di persone, con esclusione del computo della base di partenza del quinquennio 2011-2015. Rilevano, quindi, come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti effettuati dai soci o partecipanti e gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve indisponibili. Rilevano come componenti negativi le riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo. La somma algebrica dei componenti positivi e negativi deve essere, poi, ridotta - per la generalità dei soggetti con qualche eccezione - dell' incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010,



ed, inoltre, degli importi individuati dalle disposizioni antielusive di cui all' articolo 10 del decreto 3 agosto 2017, aventi lo scopo di contrastare fattispecie idonee a duplicare il beneficio. Il risultato che ne deriva è la cosiddetta base Ace, alla quale applicare, dal 2018, l' aliquota di rendimento nozionale dell' 1,5 per cento. Come per i soggetti Irpef, la base Ace va comunque confrontata con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio. Infatti, la variazione in aumento del capitale proprio, in ciascun esercizio, non può comunque eccedere il patrimonio netto contabile esistente al termine del medesimo esercizio. Laddove l' importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l' eccedenza Ace può essere riportata nei periodi d' imposta successivi, in linea di principio, senza alcun limite quantitativo e temporale. Sono, tuttavia, previste limitazioni al riporto delle eccedenze nelle ipotesi in cui mediante operazioni di riorganizzazione aziendale si realizzino compensazioni intersoggettive di base Ace. Per quanto riguarda i conferimenti in denaro gli stessi rilevano solo a partire dalla data del versamento; gli utili accantonati a riserva rilevano a partire dall' inizio dell' esercizio in cui le relative riserve sono formate, vale a dire dall' inizio del periodo d' imposta nel corso del

quale l' assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l' utile di esercizio. È palese, quindi, la differenza con gli utili dei soggetti Irpef che rilevano dal periodo di maturazione. Nei soggetti Ires, quindi, gli utili di esercizio, fino a quando non sia stata assunta una delibera di accantonamento, non concorrono a determinare la variazione di capitale proprio; ne consegue che la loro distribuzione è esclusa dal computo dei decrementi che riducono la medesima variazione. Dal 2018 fa il suo ingresso nel calcolo dell' Ace la previsione dell' articolo 5, comma 8, lettera b) del Dm 3 agosto 2017 volta ad escludere la rilevanza delle riserve formate con utili derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d' azienda. L' efficacia di tale disposizione è stabilita a partire dall' esercizio 2018 (modello Redditi 2019), termine dal quale è richiesta la sterilizzazione della base Ace anche delle plusvalenze confluite a riserva rilevate a seguito di conferimenti posti in essere in esercizi antecedenti al 2018. Se il conferente evidenzia una perdita civilistica nell' esercizio in cui viene conseguita la plusvalenza la disposizione in esame non opera in quanto viene a mancare lo stesso presupposto dell' accantonamento dell' utile a riserva. La nuova disposizione non ha natura antielusiva e non può, pertanto, essere oggetto di disapplicazione mediante la presentazione di interpello. Aspetto dubbio della disposizione attiene alla natura temporanea o permanente della sterilizzazione della plusvalenza. La norma, cioè, non chiarisce se la sterilizzazione della plusvalenza venga meno - e possa, quindi, essere attribuita piena rilevanza a tale componente economica ai fini Ace - al momento dell' eventuale cessione della partecipazione nella conferitaria. Nessuna norma specifica è prevista per le eventuali minusvalenze derivanti dalla medesima operazione di conferimento; ciò dovrebbe escludere la sterilizzazione dall' utile di esercizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.